

RICORSO

Marca da bollo
da 14,62€

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

OGGETTO: TIA anno 2006

Il sig. _____ nato a _____ prov (____)

il _____, residente a _____ prov (____),

via _____, C.F. _____

PREMESSO

che in data _____ riceveva cartella di pagamento n. 299 200 _____

per un totale da pagare di € _____ comprendente somme relative alla TIA 2006

relative ad utenza/e sita/e in _____

propone formale

RICORSO

contro "ATO - Belice Ambiente S.p.A.", ente impositore della Tariffa d'igiene ambientale, in

persona del suo rappresentante legale, con sede legale a _____ in _____

contro Serit Sicilia SpA, in persona del suo legale rappresentante, con sede in

Trapani, Piazza XXI Aprile,

al fine dell'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe ritenendo l'atto impugnato

illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Giurisdizione esclusiva del giudice adito. Errata indicazione in cartella del giudice dell'impugnazione.

Ex art. 2 D.lgs 546/92, come riformato dalla L. 448/01, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice tributario le controversie che hanno per oggetto "tributi di ogni genere e specie". Il principio normativo risulta ulteriormente specificato a seguito della modica legislativa intervenuta con L. 248/05, art. 3bis comma 1, che specifica: "appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani". Peraltro, l'attrazione della TIA, a prescindere

dalla sua natura giuridica, nella giurisdizione del giudice tributario è statuita nelle recentissime sentenze della Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 17526. Conseguenzialmente, l'indicazione contenuta nella cartella impugnata secondo cui giudice dell'impugnazione è quello ordinario, con riduzione dei termini di opposizione a 30 giorni, risulta gravemente lesiva del diritto di difesa del contribuente e dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 25.2 della Costituzione che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa innanzi al giudice naturale precostituito per legge. Pertanto, improprio è l'eventuale richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 64/08 la quale si riferisce esclusivamente alla Cosap e non alla TIA. Conseguenzialmente si richiede l'annullamento della cartella impugnata anche sotto il profilo esaminato.

2. Illegittimità delle somme pretese per Iva.

Riconosciuta la natura tributaria della TIA, sia nelle norme elencate nella rubrica n. 1 sia nelle sentenze Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 17526, illegittima risulta essere l'Iva richiesta su un tributo per il generale divieto del *ne bis in idem* e illegittima è la cartella impugnata.

3. Mancata istituzione e regolamentazione del tributo.

Dal combinato disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42. lett. f, D.lgs. n. 267/00, i Consigli comunali determinano la tariffa (art. 2 DPR 158/99), approvano il piano finanziario (art. 8) e deliberano, ex art. 49.8 del Dlgs n. 22/97, la TIA. La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento generale del tributo. Il principio normativo secondo cui potestà e competenza impositiva in materia di TIA sono attribuite al Consiglio comunale è statuito dall'art. 49.8 del Dlgs n. 22/97. Con riferimento alla determinazione della TIA, la lettura che il TAR di Palermo, con le due sentenze n. 2290/07 e n. 2295/07, dà delle disposizioni del Dlgs n. 22/97 e del DPR n. 158/99 conferma che la competenza appartiene all'ente locale. Secondo il TAR, il Consiglio comunale è il legittimo ed esclusivo titolare della competenza a determinare la tariffa sia per l'anno d'imposta 2005 che per il 2006 e 2007, finché non interverranno le modifiche predisposte dal DLgs 152/06, "previa espressa abrogazione della tariffa di cui all'art.49 D.Lgs.22/97 e sulla base dei criteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi".

Tale regolamento non è mai stato approvato e consequenzialmente il D.lgs 152/06, relativamente al profilo della titolarità delle determinazioni della tariffa, non è mai entrato in vigore (come confermato recentemente dalla Commissione tributaria di Messina, sent. n. 58.11.08 del 5/2/08). Infine, la L. n. 296/06 ha reiterato, anche per il 2007, il divieto di passaggio da TARSU a TIA. Nel caso di specie, il Comune nel cui territorio è ubicata l'utenza per cui si ricorre non ha disciplinato, per gli anni 2006 e 2007, i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario. In mancanza di tali atti prodromici, la cartella impugnata è illegittima.

4. Mancata determinazione dell'importo del tributo da parte del Consiglio comunale.

Ex art. 49.8 D.lgs n. 22/97 anche l'importo della TIA deve essere determinato da ogni Comune. Così è stabilito nell'art. 10 del contratto di servizio; nella carta dei servizi della Società; nell'ord. Comm. n. 488/02. D'altronde il Commissario dello Stato impugnava l'art. 1.1 della legge dell'ARS del 17/12/04, con cui si prevedeva che le Società d'ambito determinassero la TIA, per violazione dell'art. 49.8 Dlgs n. 22/97 e della Costituzione. A quel punto, la predetta legge veniva promulgata con omissione delle parti oggetto di censura. Con nota del 3/8/2005 inviata al Comune di Enna, il Commissario ai Rifiuti ribadiva la competenza dei Consigli comunali all'approvazione dei regolamenti e alla determinazione delle tariffe. Tali disposizioni normative trovano ora conferma in copiosa giurisprudenza, tra cui la sent. n. 800/2007 del TAR Toscana, Comm. Trib. Enna sent. n. 112/1/06 e n. 101/2/07, TAR Sicilia (sent. n. 2290/2007 e n. 2295/2007). Infine, lo Statuto del contribuente statuisce che non è possibile introdurre disposizioni tributarie sulla base di provvedimenti legislativi o regolamentari d'urgenza. Nella fattispecie, l'importo del tributo TIA richiesto per il 2006 e per il 2007 è stato approvato dall'assemblea dei soci della Belice Ambiente, in contrasto con il Dlgs 22/97, il DPR 58/99 e le due sentenze Tar Sicilia n. 2290/07 e 2295/07. Sulla base delle argomentazioni esposte, la tariffa richiesta è illegittima.

5. Illegittimità della cartella per errori nel procedimento di calcolo.

La TIA va determinata per fasce d'utenza e territoriali (art. 49.6 Dlgs. 22/97), come strumento di tutela delle fasce meno abbienti, delle comunità ove il servizio ha costi inferiori, con una differenziazione di

trattamento e premialità per le utenze virtuose. Nel caso de quo, nonostante costi del servizio differenziati nelle diverse comunità, si applica un'unica tariffa. Quanto al procedimento di calcolo, la società ha applicato un metodo di calcolo ibrido non previsto dalla legge e risultante dalla fusione dei due metodi di cui al DPR 158/99 e ord. Comm. 8/8/03, con un aumento dell'importo del 250% in media. In relazione ai due profili in rubrica, la cartella impugnata è illegittima.

Ritenuto quanto sopra, **VOGLIA L'ADITA COMMISSIONE**

Ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente in relazione alla TIA anno 2006 per i motivi sopra esposti, annullare l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento.

Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande, disporre la massima rateazione delle somme iscritte a ruolo ed ordinare il pagamento del solo importo iscritto a ruolo esente da interessi di mora per i motivi meglio specificati nell'istanza di sospensione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO. Si chiede la sospensione dell'impugnato provvedimento, quanto al *fumus boni iuris* si rimanda alla narrativa del presente atto. Quanto al *periculum in mora*, sussiste, nel caso de quo, un pericolo di irreversibilità della lesione del diritto oggetto di tutela costituito dal fatto che la Belice Ambiente potrebbe non essere in grado di restituire le somme.

Si allegano: 1) n. 1 ricevuta invio ricorso alla Belice Ambiente; 2) n. 1 ricevuta invio ricorso alla Serit Sicilia; 3) copia della cartella impugnata; 4) fotocopia di un documento d'identità.

Luogo,Data

Firma